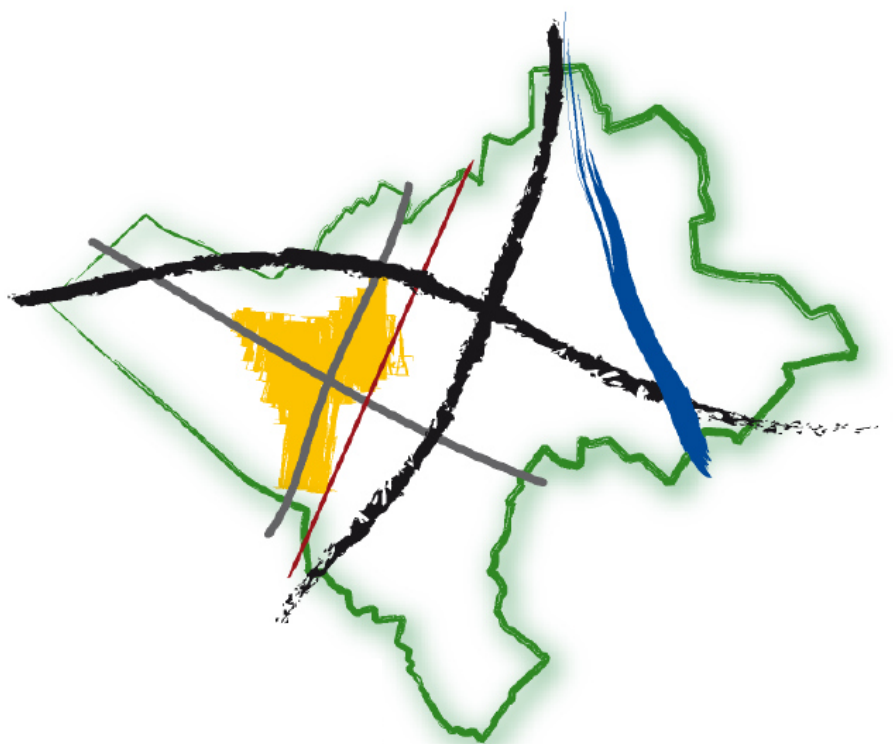




COMUNE DI MOZZECANE

Provincia di Verona

REGOLAMENTO EDILIZIO



Ottobre 2020



COMUNE DI MOZZECANE

Provincia di Verona

SINDACO

Mauro Martelli

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Sabrina Fortuna

UFFICIO TECNICO

Lisa Modenini

Luca Andreoli

Davide Frigo

PROGETTISTA

Giulio Saturni

INDICE

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	1
ART. 1. FINALITÀ E OGGETTO.....	1
ART. 2. INTERVENTI EDILIZI	1
ART. 3. DEFINIZIONI UNIFORMI E NOTE ESPLICATIVE.....	1
ART. 4. DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE.....	6
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	8
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	8
<u>CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI.....</u>	<u>8</u>
ART. 5. SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE).....	8
ART. 6. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP).....	8
ART. 7. COORDINAMENTO SUAP/SUE.....	8
ART. 8. PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI	9
ART. 9. CONTROLLI A CAMPIONE.....	12
ART. 10. COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CLP)	12
ART. 11. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA (CE).....	12
<u>CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI.....</u>	<u>13</u>
ART. 12. ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA	13
ART. 13. RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI.....	13
ART. 14. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)	13
ART. 15. PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI.....	13
ART. 16. SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ.....	13
ART. 17. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI	13
ART. 18. PARERI PREVENTIVI	13
ART. 19. ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA.....	13
ART. 20. MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO	14
ART. 21. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE	14
ART. 22. CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA.....	14
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI	15
<u>CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....</u>	<u>15</u>
ART. 23. COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	15
ART. 24. ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI.....	15
ART. 25. COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI	15
ART. 26. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	15
ART. 27. COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA	16
<u>CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....</u>	<u>17</u>
ART. 28. PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	17
ART. 29. PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO	17
ART. 30. CONDUZIONE DEL CANTIERE	17
ART. 31. CARTELLI DI CANTIERE.....	17
ART. 32. CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI	17
ART. 33. TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI	18
ART. 34. SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA.....	18
ART. 35. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLCI.....	18
ART. 36. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI.....	18
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.	19

ART. 37.	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI.....	19
ART. 38.	REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO.....	21
ART. 39.	REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE.....	21
ART. 40.	INCENTIVI (PREMI DI EDIFICABILITÀ), FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI.....	21
ART. 41.	PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON.....	22
ART. 42.	SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE.....	22
ART. 43.	DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA").....	22
ART. 44.	PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA	22
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO.....		23
ART. 45.	STRADE	23
ART. 46.	PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO.....	23
ART. 47.	PISTE CICLABILI	23
ART. 48.	AREE PER PARCHEGGIO.....	24
ART. 49.	PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE.....	24
ART. 50.	PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI	24
ART. 51.	PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE.....	24
ART. 52.	CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO.....	25
ART. 53.	SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI.....	25
ART. 54.	RECINZIONI	26
ART. 55.	NUMERI CIVICI.....	26
CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE.....		27
ART. 56.	AREE VERDI.....	27
ART. 57.	PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE.....	27
ART. 58.	ORTI URBANI.....	27
ART. 59.	PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE	27
ART. 60.	SENTIERI.....	27
ART. 61.	TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO	27
CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE.....		28
ART. 62.	DISPOSIZIONI GENERALI	28
ART. 63.	APPROVIGIONAMENTO IDRICO.....	28
ART. 64.	DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE.....	28
ART. 65.	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	28
ART. 66.	DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.....	28
ART. 67.	DISTRIBUZIONE DEL GAS	28
ART. 68.	RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.....	28
ART. 69.	PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO	28
ART. 70.	TELECOMUNICAZIONI	28
CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO.....		29
ART. 71.	PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI	29
ART. 72.	FACCIAE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO.....	29
ART. 73.	ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIAE, PARAPETTI E DAVANZALI	29
ART. 74.	ALLINEAMENTI	30
ART. 75.	PIANO DEL COLORE	30
ART. 76.	COPERTURE DEGLI EDIFICI	30
ART. 77.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA.....	30
ART. 78.	GRIGLIE ED INTERCAPEDINI	30
ART. 79.	ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI	31
ART. 80.	SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI.....	31
ART. 81.	INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE.....	31

ART. 82.	CARTELLONI PUBBLICITARI.....	31
ART. 83.	MURI DI CINTA	31
ART. 84.	BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI	31
ART. 85.	CIMITERI MONUMENTALI E STORICI	31
ART. 86.	PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI	31

CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI..... 32

ART. 87.	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	32
ART. 88.	SERRE BIOCLIMATICHE	32
ART. 89.	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI	32
ART. 90.	COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI.....	32
ART. 91.	STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI	32
ART. 92.	CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE.....	32
ART. 93.	INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AEREAZIONE	32
ART. 94.	RECINZIONI	32
ART. 95.	MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI	32
ART. 96.	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA	32
ART. 97.	PISCINE	32
ART. 98.	ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI	33

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO 34

ART. 99.	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO	34
ART. 100.	VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	34
ART. 101.	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI.....	34

TITOLO V - NORME TRANSITORIE 35

ART. 102.	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	35
ART. 103.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	35

ALLEGATO A: Quadro delle definizioni uniformi

ALLEGATO B: Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

ART. 1. FINALITÀ E OGGETTO

- 1.1. Il presente regolamento disciplina l'attività edilizia ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, conformemente ai disposti dell'art. 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017.
- 1.2. In generale, per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 380/2001, si applica la vigente normativa in materia edilizia.

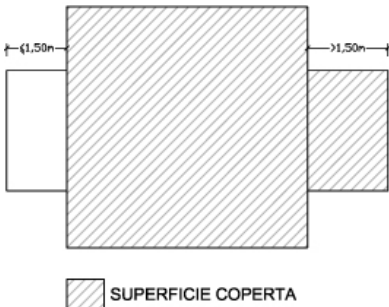
ART. 2. INTERVENTI EDILIZI

- 2.1. Gli interventi edilizi sono classificati secondo la vigente normativa di rango legislativo statale e regionale ed, in particolare dagli articoli 3 e 3bis del DPR n. 380/2001 e s.m.i..
- 2.2. Per quanto riguarda gli interventi sulle pertinenze di edifici esistenti, il Regolamento Edilizio provvede ad ulteriori specificazioni secondo quanto previsto alla lettera e.6 del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. come segue.
- 2.3. Per stabilire se un'opera edilizia è pertinenziale rispetto ad una cosa principale si fa riferimento all'art. 817 del c.c., nel combinato disposto che lo stesso assume con le norme urbanistiche in materia; in particolare se la pertinenza eccede il 20% del volume urbanistico della cosa principale la stessa si qualifica come nuova costruzione indipendentemente dal suo asservimento alla cosa principale.
- 2.4. In relazione a quanto previsto alla lettera e.6 del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., si precisa che non sono da considerare pertinenze urbanistiche le opere:
 - 2.4.1. che sono autonomamente utilizzabili e, pertanto, non sono funzionalmente collegate ad un edificio (cosa principale) – al contrario le pertinenze sono dotate di funzione distinta ma non autonoma (accessoria e servente) rispetto alla cosa principale. Ne discende, a titolo di esempio, che le autorimesse realizzate interamente oltre gli standard edilizi minimi di legge, non sono pertinenziali in quanto acquisiscono una funzione propria, autonoma e non più accessoria.
 - 2.4.2. che costituiscono ampliamento, anche in corpo separato, degli edifici esistenti – al contrario le pertinenze non sono in rapporto di integrazione con l'immobile cui accedono avendo, comunque, una funzione accessoria e, quindi, diversa.
 - 2.4.3. Si precisa, infine, che le pertinenze sono di norma fisicamente e strutturalmente distinte dalla cosa principale e non modificano il volume urbanistico, la superficie coperta, i prospetti e la sagoma degli edifici. Fanno eccezione alcuni manufatti strutturalmente leggeri che rientrano nell'attività edilizia libera.

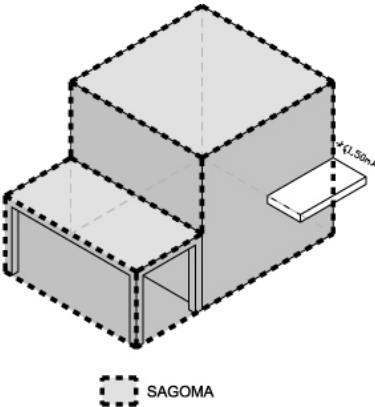
ART. 3. DEFINIZIONI UNIFORMI E NOTE ESPLICATIVE

- 3.1. Sono allegate al presente Regolamento le definizioni uniformi di cui all'allegato B della DGR n. 669 del 15.5.2018. Le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, secondo quanto disposto dall'art. 48ter della LR 11/2004.
- 3.2. Ai fini degli interventi disciplinati dalle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo si intendono qui recepite le definizioni di cui all'art. 2 della LR 14/2017.
- 3.3. Per le definizioni stradali si fa riferimento all'art. 3 del Nuovo Codice della strada.
- 3.4. Per le definizioni proprie delle zone agricole si fa riferimento all'art. 44 della LR 11/2004 e agli specifici provvedimenti di Giunta Regionale.
- 3.5. Per le definizioni proprie della disciplina del commercio si fa riferimento alla LR 50/2012.
- 3.6. Di seguito si riportano le definizioni uniformi di cui all'articolo precedente con relative note esplicative.

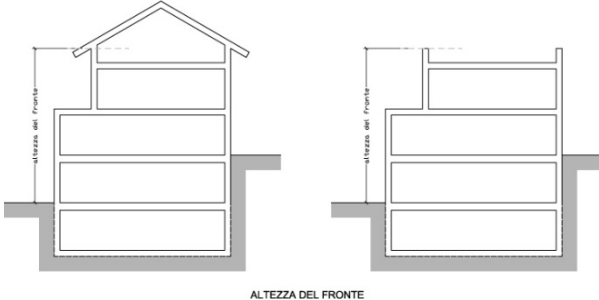
REC
Regolamento Edilizio Comunale

VOCE		DEFINIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
1 - Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2 - Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
3 - Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
4 - Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
5 - Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	
6 - Dotazioni Territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	SI	
8 - Superficie coperta	SC	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.   SUPERFICIE COPERTA	SI	Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.
9 - Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	NO	
10 - Indice di permeabilità	IPT/ IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI	
11 - Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI	
12 - Superficie totale	ST	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI	
13 - Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI	
14 - Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI	Gli spazi di un edificio relazionati ai piani

REC
Regolamento Edilizio Comunale

VOCE		DEFINIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
15 - Superficie accessoria	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tetterie con profondità superiore a m 1,50; le tetterie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.	SI	Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzzeria del muro comune.
16 - Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60 % della superficie accessoria ($SC=SU+60\% SA$).	SI	
17 - Superficie calpestabile		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.	SI	Non vanno computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. 	SI	
19 - Volume totale o volumetria complessiva		Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI	
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	SI	

REC
Regolamento Edilizio Comunale

VOCE		DEFINIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	SI	
22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	SI	
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	SI	
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	SI	
25 - Numero dei piani		È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	SI	
26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	SI	
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.  ALTEZZA DEL FRONTE	NO	Le rientranze, rispetto all'involuppo del perimetro di gronda, individuano l'altezza dell'edificio qualora le stesse insistano per una lunghezza superiore al 50% del corrispondente prospetto. Gli attici in arretrato fino a ml. 3,00 dal filo esterno del muro di facciata vanno compresi nella misurazione. Gli attici in arretrato oltre ml. 3,00 su un fronte vanno presi in considerazione nella misurazione dell'altezza sugli altri fronti.
28 - Altezza dell'edificio		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI	
29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	SI	
30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	SI	Si ricorda che ai fini dell'applicazione DELL'ART. 873 DEL C.C. e dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra PARETI FINESTRATE è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.
31 - Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO	

REC
Regolamento Edilizio Comunale

VOCE		DEFINIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	
33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO	
34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoriata.	NO	
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO	
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO	
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO	

ART. 4. DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE

- 4.1. **QUOTA ZERO DI RIFERIMENTO:** quota del centro strada esistente o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico. Quando detta viabilità si trovi ad una quota che differisce per almeno 50 cm da quella del terreno naturale interessato, la quota zero corrisponde alla quota del piano di campagna di immediata pertinenza dell'intervento. Qualora la quota del terreno di pertinenza dell'intervento risulti a quote diverse, la quota zero corrisponderà alla loro quota media. Non sono considerati, per la determinazione della quota di riferimento, i riporti di terreno o qualunque alterazione al piano naturale di campagna.
- 4.2. **QUOTA DI IMPOSTA DEL FABBRICATO:** quota del pavimento finito del primo piano completamente fuori terra, ovvero, in mancanza di piani completamente fuori terra, quota dell'estradosso del solaio di copertura. La quota di imposta minima per i fabbricati con uno o più piani fuori terra deve essere pari ad almeno cm. 20. La quota di imposta minima è da osservare per i nuovi fabbricati con destinazione d'uso diversa da agricola, industriale e artigianale, ma non è prescrittiva per gli ampliamenti di fabbricati esistenti la cui quota di imposta è inferiore a cm. 20. I piani (o le parti di piano) agibili dei fabbricati, completamente fuori terra e senza sottostanti vani interrati, devono poggiare su apposito vespaio areato dello spessore minimo di cm. 40 con esclusione delle unità immobiliari con destinazione d'uso agricola, industriale e artigianale.
- 4.3. **ALTEZZA URBANISTICA:** differenza tra la quota zero di riferimento e la quota media dell'intradosso del solaio di copertura; qualora un edificio abbia più coperture architettonicamente distinte, si tratta dell'intradosso del solaio della copertura più alta. Nel caso di edifici costituiti da più corpi di fabbrica l'altezza sarà misurata per ciascuno di essi.
- 4.4. **SUPERFICIE NETTA DI PAVIMENTO:** somma di tutte le aree interne utili di un edificio effettivamente calpestabili, con la sola esclusione, in esse, delle soglie e degli strombi di porte e finestre. Per aree calpestabili si intendono tutte quelle ad andamento di massima orizzontale (con pendenze nei limiti di legge) determinate dai piani degli edifici e dalle scale.
- 4.5. **SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO:** superficie netta di pavimento al lordo di tutte le strutture, tamponamenti esterni e partizioni interne verticali di un edificio.
- 4.5.1. I tamponamenti esterni sono computati:
- 4.5.1.1. per il loro spessore se di spessore inferiore od uguale a cm. 30;
- 4.5.1.2. per cm. 30 se di spessore superiore a cm. 30 ma inferiore o uguale a cm. 60;
- 4.5.1.3. per il loro spessore diminuito di cm. 30 se di spessore superiore a cm. 60.
- 4.5.2. Nell'ambito di un edificio non sono computati come superficie lorda di pavimento:
- 4.5.2.1. i piani interrati il cui intradosso non emerge dalla quota zero di riferimento;
- 4.5.2.2. i piani seminterrati, senza sovrastanti piani computabili come superficie lorda di pavimento, il cui intradosso emerge dalla quota zero di riferimento per non più di cm. 40;
- 4.5.2.3. i piani seminterrati, con sovrastanti piani computabili come superficie lorda di pavimento, quando la quota di imposta del primo piano completamente fuori terra non supera i cm. 80;
- 4.5.2.4. i piani di sottotetto qualora l'altezza media complessiva interna sia inferiore a cm. 180;
- 4.5.2.5. i volumi tecnici esterni ai fabbricati come, a solo titolo indicativo, ascensori, piattaforme elevatrici, centrali termiche e canne fumarie;
- 4.5.2.6. i vani di ascensore anche se interni al fabbricato;
- 4.5.2.7. le scale condominiali anche se interne al fabbricato;
- 4.5.2.8. i porticati, le logge, le rientranze coperte dell'edificio e gli sbalzi/aggetti in quanto aree calpestabili esterne dell'edificio;
- 4.5.2.9. i cortili, le chiostre, i cavedi e le rientranze scoperte dell'edificio in genere in quanto aree calpestabili esterne dell'edificio;
- 4.5.2.10. i sottotetti non rappresentati da un interpiano ma da una struttura c.d. a tramezze e tavelloni che può essere assimilata ad un vano tecnico atto a determinare la pendenza delle falde di copertura ma non a circoscrivere un ambiente di sottotetto.
- 4.6. **VOLUME URBANISTICO/EDIFICABILE:** è la misura dello spazio tridimensionale che lo stesso occupa fuori terra e, convenzionalmente, è assunto pari al triplo della superficie lorda di pavimento. Nel caso di più corpi di fabbrica, il volume è dato dalla sommatoria dei volumi di ciascun corpo.
- 4.7. **DISTANZE DA PARETI FINESTRATE:**
- 4.7.1. Le distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sono fissate dalla legge.

- 4.7.2. Le costruzioni precarie e/o libere in genere sono tenute al rispetto della distanza di tre metri dalle altre costruzioni.
- 4.7.3. Eventuali sopraelevazioni in centro storico sono regolate dalla specifica norma di zona.
- 4.7.4. La distanza tra pareti finestrate e pareti di uno stesso edificio, quando appartenenti a diverse unità immobiliari, non può essere inferiore a ml. 3,00 valutati ortogonalmente alle pareti stesse. La distanza non è prescrittiva solo nel caso in cui si fronteggiano pareti dotate di portoncini di ingresso principale ad unità immobiliari diverse.
- 4.8. DISTANZE DAI CONFINI DEL LOTTO:**
- 4.8.1. Fatto salvo quanto prescritto al precedente punto 3.3.1 la distanza minima di un edificio dai confini di proprietà non può essere minore di ml. 5,00 misurati radialmente, salvo venga costruito a confine, ovvero, ad una diversa distanza con l'accordo della proprietà limitrofa.
- 4.8.2. Le costruzioni precarie e/o libere in genere non sono tenute al rispetto di distanze dai confini.
- 4.9. DISTANZE DEI LOCALI INTERRATI:** i locali interrati non sono tenuti al rispetto delle distanze dai confini di proprietà anche verso la proprietà pubblica.
- 4.10. AGGETTI E SPORTI:** Elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi aperto sui tre lati e senza appoggi a testa.
- 4.11. SUPERFICIE COPERTA ACCESSORIA:** superficie coperta di tettoie e porticati a servizio degli edifici principali con destinazione d'uso residenziale. La superficie coperta accessoria di ogni edificio non può superare il limite massimo del 70% della restante superficie coperta dell'edificio.
- 4.12. AREA PERTINENZIALE:** Area scoperta strettamente funzionale ad uno o più edifici edificio esistente / di progetto.
- 4.13. LASTRICO SOLARE:** Tetto piano di un edificio, anche praticabile, che non si configura come una Terrazza.
- 4.14. LOTTO:** Porzione di suolo soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.
- 4.15. PARETE FINESTRATA:** Parete anche solo parzialmente munita di finestre qualificabili come «vedute», senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre definibili esclusivamente come «lucifere», ovvero aperture che hanno solo la funzione di dare luce ed aria ad un locale e non invece anche la funzione di consentire di affacciarsi e di guardar fuori in una qualsiasi direzione. Sono ad esse assimilabili tutte le pareti munite di aperture verso l'esterno, quali porte, basculanti e similari.
- 4.16. PERGOLATO:** Struttura, destinata all'ombreggiamento del fabbricato, realizzato a ridosso dello stesso per il sostegno di rampicanti o di tende non fisse.
- 4.17. PIANO DI CAMPAGNA:** il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbanistico.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

ART. 5. SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)

- 5.1. Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), tramite le proprie strutture organizzative, svolge le attività di informazione, di ricezione delle comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di ogni atto comunque denominato in materia edilizia, in applicazione dell'art. 5 del DPR 380/2001. Il SUE si rapporta e si coordina anche con le attività degli altri Settori e Servizi comunali competenti in attività inerenti i titoli edilizi, le convenzioni urbanistiche, i piani di attuazione e gli accordi di programma.
- 5.2. Lo SUE cura inoltre i rapporti tra il soggetto interessato, l'Amministrazione comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all'attività edilizia.
- 5.3. Le pratiche edilizie indirizzate al SUE sono presentate in modalità telematica (piattaforma di supporto CCIAA SUAP-SUEP Infocamere).

ART. 6. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

- 6.1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), costituisce unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativi edilizi, in applicazione del DPR 160/2010.
- 6.2. Ruolo, funzioni, rapporti con altri Settori Comunali ed Enti inerenti l'ambito di competenza del SUAP sono disciplinati dal "regolamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune di Mozzecane" approvato con delibera di Giunta Comunale del 29/04/2013 n. 25.

ART. 7. COORDINAMENTO SUAP/SUE

- 7.1. Salva diversa disposizione organizzativa e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

ART. 8. PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI

8.1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 8.1.1. Gli interventi edilizi sono assentiti secondo le procedure disposte dalla vigente normativa di rango legislativo statale e regionale.
- 8.1.2. Le norme del regolamento edilizio si applicano sull'intero territorio comunale, e quindi indipendentemente dalla zona omogenea di piano regolatore generale nella quale l'intervento ricade. Il presente regolamento, in caso di contrasto, prevale sulle norme del Piano Urbanistici attuativi ma non sulla disposizione del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi.

8.2. OPERE MINORI E PERTINENZIALI IN EDILIZIA LIBERA

- 8.2.1. A specificazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo e senza obbligo di comunicazione, i seguenti interventi:
 - 8.2.1.1. Rifacimento degli intonaci esterni degli edifici, tinteggiatura delle facciate e posa materiali di rivestimento, in conformità ad eventuali disposizioni pianificatorie relative alla prescrizione di materiali e colori, con esclusione delle opere di isolamento termico (cappotti e pacchetti di isolamento delle coperture);
 - 8.2.1.2. Realizzazione di pensiline a protezione delle porte/finestre dei fabbricati di sporgenza non superiore a ml. 1,50 e larghezza non superiore a ml. 2,50;
 - 8.2.1.3. Realizzazione di volumi tecnici anche all'esterno della sagoma dell'edificio (come ad esempio canne fumarie, torrette di ascensore, armadi per impianti ecc.) purché non costituiti da vani tecnici praticabili (come ad esempio le centrali termiche o i locali tecnologici in genere);
 - 8.2.1.4. Realizzazione di quinte architettoniche agli edifici e cioè di quegli elementi architettonici privi di qualunque funzione diversa da quella estetica di decoro dell'edificio stesso;
 - 8.2.1.5. Installazione sugli edifici di tende con struttura ancorata a sbalzo per una superficie coperta complessiva massima non superiore a mq. 30,00 per ogni unità immobiliare, sempreché realizzate sulle aree di pertinenza esclusiva delle singole unità. Sono assimilabili alle tende con struttura ancorata a sbalzo le tende retrattili su struttura fissa di tipo leggero, formata unicamente da montanti e traversi di sezione non superiore a cmq. 150,00 senza alcun tamponamento verticale, nonché le strutture telonate richiudibili a pacchetto. In ogni caso, le strutture fisse leggere di tipo fisso devono essere costituite da elementi assemblati e, perciò, rimovibili tramite smontaggio e non per demolizione;
 - 8.2.1.6. Manutenzione, pavimentazione, sistemazione ed arredo delle aree pertinenziali degli edifici realizzati con manufatti non computabili in termini di superficie e/o volume, compreso la realizzazione di posti auto scoperti e l'allestimento delle aree verdi con i c.d. elementi di "arredo da giardino" (come ad esempio, piscine precarie fuori terra, caminetti, pergolati, ombrelloni ecc.);
 - 8.2.1.7. Realizzazione di manufatti qualificabili come arredo da giardino e come pertinenze edilizie (come ad esempio gazebi, voliere, casette per attrezzi di giardinaggio ecc.) fino ad una superficie massima complessiva di mq. 12,00 compresi tutti gli sporti per ogni area pertinenziale di unità immobiliare, e purché di altezza media all'intradosso della copertura inferiore a ml. 2,40 e nel rispetto di eventuali superfici permeabili minime prescritte per il lotto dalla pianificazione urbanistica. In ogni caso i manufatti devono essere costituiti da elementi assemblati e, perciò, rimovibili tramite smontaggio e non per demolizione;
 - 8.2.1.8. Realizzazione di tettoie a riparo di passi pedonali fino ad una superficie massima complessiva di mq. 2,50 e purché di altezza media all'intradosso della copertura inferiore a ml. 2,40;
 - 8.2.1.9. Opere di recinzione costituite da pali isolati e rete atte solamente a garantire il diritto sancito all'art. 841 del Codice Civile, comprese eventuali porzioni apribili sempreché la struttura delle ante sia anch'essa tamponata in rete;
 - 8.2.1.10. Realizzazione di opere temporanee destinate ad utilizzi non superiori a centottanta giorni se qualificabili come pertinenze edilizie;
 - 8.2.1.11. Realizzazione di opere finalizzate a miglioramenti fondiari di tipo agronomico in genere preventivamente approvate dagli enti competenti;
 - 8.2.1.12. Realizzazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture fisse in genere se di superficie non superiore a mq. 50;
 - 8.2.1.13. Opere cimiteriali già oggetto di progettazione generale effettuata dal Comune e che i privati realizzano autonomamente, anche a stralci.
- 8.2.2. Si precisa, comunque, che le opere in edilizia libera:
 - 8.2.2.1. sono tali se qualificabili anche come pertinenze urbanistiche e non risultano in contrasto con un'eventuale tutela, prevista dalla pianificazione urbanistica, dei fabbricati a cui accedono;

REC
Regolamento Edilizio Comunale

- 8.2.2.2. sono sempre tali se qualificabili come precarie secondo quanto disposto dalla lettera e bis) del comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 e, cioè, se di durata complessiva non superiore a 180 giorni e oggetto di preventiva comunicazione di avvio dei lavori;
- 8.2.2.3. non costituiscono volume urbanistico e nemmeno superficie coperta ma devono rispettare eventuali superfici permeabili minime prescritte per il lotto dalla pianificazione urbanistica;
- 8.2.2.4. non sono soggetti al rispetto delle distanze legali a meno che non siano dotati di strutture verticali nel qual caso dette strutture sono tenute unicamente al rispetto della distanza di ml. 3,00 dagli edifici.
- 8.2.2.5. qualora in difformità dalle norme di legge e dal presente Regolamento Edilizio si considerano opere abusive a carattere pertinenziale, ovvero, in difetto della cosa principale, nuove costruzioni abusive. Per tali opere abusive è prevista la rimozione ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

8.3. PRESENTAZIONE

- 8.3.3. Le istanze edilizie devono essere presentate sugli appositi moduli predisposti dalla Regione Veneto e corredate da elaborati tecnici idonei alla completa rappresentazione delle opere che si intendono eseguire. Non sono pertanto procedibili istanze edilizie indeterminate in relazione ad elementi essenziali di valutazione istruttoria.
- 8.3.4. In particolare, si considerano automaticamente irricevibili le istanze edilizie:
 - 8.3.4.1. per le quali non sono individuati, con le rispettive anagrafiche, almeno un richiedente, un avente titolo e un tecnico libero professionista; almeno l'anagrafica del tecnico libero professionista deve essere completa di indirizzo di posta elettronica certificata;
 - 8.3.4.2. richieste con procedure amministrative non consentite dalla legge e/o indeterminate circa i benefici di legge richiesti;
 - 8.3.4.3. per le quali non sono corrisposti i diritti di segreteria;
 - 8.3.4.4. per le quali non è individuato l'ambito territoriale di intervento;
 - 8.3.4.5. per le quali risultano indeterminate le opere e/o le destinazioni d'uso in progetto e/o in sanatoria – devono, in particolare, essere possibili i confronti tra lo stato assentito e lo stato attuale e tra lo stato attuale e lo stato di progetto;
 - 8.3.4.6. che riguardano in tutto o in parte opere per le quali è richiesto accertamento di conformità edilizia/urbanistica se non corredate da idonea documentazione (relazioni, autocertificazioni, elaborati grafici) che attestino l'epoca della realizzazione dell'attività edilizia abusiva, la sussistenza della doppia conformità delle opere come prescritto dalla legge e la loro idoneità strutturale (perizie statiche corredate da calcoli di verifica secondo le normative vigenti);
 - 8.3.4.7. che riguardano in tutto o in parte opere già oggetto di altre istanze edilizie non ancora concluse;
 - 8.3.4.8. che riguardano interventi su edifici ubicati nei centri storici o, comunque, sottoposti a grado di tutela dal piano regolatore generale se non corredate dalla documentazione tecnica integrativa necessaria secondo le norme urbanistiche vigenti per valutare il rispetto delle norme speciali di pianificazione a cui sono sottoposti.
- 8.3.5. Nel caso in cui le istanze edilizie, durante il loro iter amministrativo, vengano nelle loro previsioni progettuali spontaneamente modificate dal richiedente i termini previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti riprendono dall'inizio a meno che, a giudizio dell'ufficio, non si tratti di modifiche irrilevanti nel complesso delle previsioni progettuali.
- 8.3.6. L'utilizzo della modulistica standard è condizione indispensabile per una valida presentazione che consente di stabilire in modo corretto il rapporto con la struttura addetta alla valutazione che si ispira al principio del "contraddittorio".
- 8.3.7. L'errata o omessa compilazione dei modelli, può configurare il caso di false attestazioni.

8.4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 8.4.1. La documentazione amministrativa da allegare alle istanze edilizie, indicativamente, comprende attestazioni, relazioni, dimostrazioni e documentazione in materia:
 - 8.4.1.1. paesaggistico-ambientale;
 - 8.4.1.2. igienico-sanitaria, di scarichi e di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - 8.4.1.3. di sicurezza e prevenzione incendi;
 - 8.4.1.4. di inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico;
 - 8.4.1.5. impiantistica, di efficienza energetica e di fonti rinnovabili di energia;
 - 8.4.1.6. viabilistica.

8.5. DOCUMENTAZIONE TECNICA OBBLIGATORIA

- 8.5.1. La documentazione tecnica deve consentire ai servizi tecnici del Comune una piena conoscenza dei dati progettuali in modo da permettere l'istruttoria tecnica.

- 8.5.2. inquadramento territoriale dell'intervento proposto:
- 8.5.2.1. Planimetria catastale in scala 1:2000, estesa per almeno ml. 100 dai limiti dell'intervento.
 - 8.5.2.2. Estratto condizioni urbanistiche – Stralcio di P.R.G. completo (estratto cartografia di P.A.T. e P.I.) ed eventuale stralcio di pianificazione attuativa.
 - 8.5.2.3. Rappresentazione plano-altimetrica del terreno in scala 1:500/200; in caso di interventi di nuova costruzione in ambiti non soggetti a pianificazione urbanistica attuativa, rilievo topografico dell'ambito di intervento.
 - 8.5.2.4. Ortofoto dell'ambito di intervento.
- 8.5.3. relazioni generali:
- 8.5.3.1. Relazione tecnica descrittiva dell'intervento edilizio proposto integrata con opportuna documentazione fotografica ed eventuale opportuno foto-inserimento.
 - 8.5.3.2. Relazione sulla conformità edilizia degli immobili esistenti;
 - 8.5.3.3. Relazione sullo stato dei lavori in caso di variante in corso d'opera che incide sulla sagoma e sul volume urbanistico degli edifici;
 - 8.5.3.4. Dimostrazioni del rispetto dei parametri urbanistici, delle distanze legali e dei requisiti igienico-sanitari.
 - 8.5.3.5. Dimostrazione della superficie destinata a parcheggi privati.
 - 8.5.3.6. Dimostrazione del rispetto della vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
 - 8.5.3.7. Dimostrazione dell'accesso in quota in sicurezza ai sensi dell'art. 79bis della L.R. n. 61/1985 e s.m.i.
- 8.5.4. elaborati dello stato assentito:
- 8.5.4.1. Dati metrici dello stato assentito.
 - 8.5.4.2. Piante dei vari piani e della copertura dei fabbricati in scala adeguata.
 - 8.5.4.3. Prospetti e sezioni dei fabbricati in scala adeguata.
- 8.5.5. elaborati dello stato di fatto:
- 8.5.5.1. Dati metrici dello stato di fatto.
 - 8.5.5.2. Piante dei vari piani e della copertura dei fabbricati in scala adeguata.
 - 8.5.5.3. Prospetti e sezioni dei fabbricati in scala adeguata.
 - 8.5.5.4. Documentazione fotografica.
- 8.5.6. elaborati dello stato di progetto e/o in sanatoria:
- 8.5.6.1. Dati metrici dello stato di progetto e/o in sanatoria.
 - 8.5.6.2. Piante dei vari piani e della copertura dei fabbricati in scala adeguata.
 - 8.5.6.3. Prospetti e sezioni dei fabbricati in scala adeguata.
 - 8.5.6.4. Inserimento fotografico.
 - 8.5.6.5. Dettagli costruttivi.
- 8.5.7. Nel caso in cui il progetto sia rappresentato in modo carente o incompleto, il responsabile del procedimento potrà richiedere nuovi elaborati ad integrazione di quelli presentati.
- 8.5.8. Quando su una determinata materia vigono più norme concorrenti, di rango legislativo o regolamentare, la documentazione e le dimostrazioni prescritte devono rispettare tutte le norme vigenti e, pertanto, le norme più restrittive.
- 8.6. AGIBILITÀ
- 8.6.1. La disciplina di riferimento per quanto riguarda l'agibilità degli edifici è dettata dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 ed è attestata da una segnalazione certificata.
 - 8.6.2. A specificazione delle previsioni dell'art. 24, comma 5, lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, la segnalazione certificata deve comprendere:
 - 8.6.2.1. Nel caso in cui l'intervento edilizio abbia comportato la previsione delle misure preventive e protettive, una certificazione dell'esecuzione a regola d'arte degli apprestamenti fissi installati;
 - 8.6.2.2. Nel caso in cui l'intervento edilizio abbia comportato la previsione delle infrastrutture elettriche, una dichiarazione di conformità degli impianti installati;
 - 8.6.2.3. Nel caso in cui l'intervento edilizio abbia comportato l'integrazione delle fonti rinnovabili, una dichiarazione di conformità degli impianti installati;
 - 8.6.2.4. Nel caso in cui l'intervento comporti modifiche alle unità immobiliari tali da richiedere l'assegnazione di nuovi numeri civici, l'acquisizione di tale assegnazione presso gli uffici anagrafici.

- 8.6.3. Si precisa che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, il competente ufficio comunale può effettuare ispezioni presso gli immobili segnalati come agibili richiedendolo entro 90 giorni dal deposito della segnalazione certificata di agibilità. Nello stesso termine il Comune può richiedere documentazione fotografica o di altro genere che attesti la veridicità di quanto dichiarato nella segnalazione certificata.
- 8.6.4. Qualora i tecnici comunali rilevino nel corso dell'ispezione delle difformità edilizie rispetto a quanto assentito, si procederà alla constatazione delle difformità secondo quanto previsto all'ART. 101.
- 8.6.5. La procedura di verifica delle condizioni di agibilità di un edificio, a meno di richieste di integrazione documenti, si conclude con l'accoglimento della segnalazione certificata, ovvero, con un motivato diniego della stessa. L'accoglimento della segnalazione certificata non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del R.D. n. 1265/1934.
- 8.6.6. La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia avviene esclusivamente per via telematica. Si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l'utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella adottata.
- 8.6.7. I documenti di cui al comma precedente sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizzata per l'inoltro delle pratiche.
- 8.6.8. Nei procedimenti di particolare complessità, per i quali è comunque obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all'originale formato digitale.

ART. 9. CONTROLLI A CAMPIONE

- 9.1. Sono assoggettate a controllo a campione le Comunicazioni di Inizio Attività Lavori Asseverate, nella misura minima di una ogni dieci rispetto alla consistenza di quelle pervenute, in base al numero progressivo di protocollo assegnato, fatta salva la possibilità per il dirigente o il responsabile del procedimento di provvedervi, oltre alla succitata procedura, in ogni altro caso.
- 9.2. Le CILA selezionate a campione sono sottoposte a verifica istruttoria in ordine:
 - 9.2.1. all'idoneità dell'istituto della CILA in relazione alla classificazione tecnico/giuridica dell'intervento;
 - 9.2.2. alla conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente;
 - 9.2.3. alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà;
 - 9.2.4. alla veridicità di quanto dichiarato dal tecnico progettista nella relazione tecnica di asseverazione;
- 9.3. Tutte le CILA trasmesse sono in ogni caso sottoposte al controllo di verifica di completezza documentale.
- 9.4. Le CILA non rientranti nel quantitativo a campione stabilito al precedente comma 9.1 sono archiviate previo inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie e controllo di verifica di completezza documentale di cui al comma 9.3.

ART. 10. COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CLP)

- 10.1. La Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) è istituita con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi della DGRV n. 2037/2015 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004. Essa supporta gli Uffici delegati all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica al fine di garantire una adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004.
- 10.2. Composizione, compiti e modalità di funzionamento della CLP sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella DGRV n. 2037/2015.
- 10.3. In conformità al Decreto della giunta regionale del 19/12/2019 n. 210 sono state attribuite alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica per il Comune di Mozzecane.

ART. 11. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA (CE)

- 11.1. È facoltà dell'Amministrazione comunale nominare una specifica Commissione Edilizia (CE) il cui funzionamento è demandato a specifico regolamento.

CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

ART. 12. ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA

- 12.1. L'annullamento d'ufficio in autotutela, con efficacia retroattiva, di un provvedimento è disciplinato dall'art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990.

ART. 13. RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI

- 13.1. È possibile per l'istante o un controinteressato, proporre all'Ufficio che ha ricevuto, emesso o respinto l'atto una motivata richiesta di riesame, al fine di riforma, modifica o ritiro dell'atto stesso.

ART. 14. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)

- 14.1. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.), nel rispetto delle modalità e delle finalità previste dalla vigente normativa, attesta la destinazione urbanistica di un'area, identificata al catasto con un numero di Foglio e di Mappale, come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata.

ART. 15. PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI

- 15.1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori possono essere prorogati nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 15 del D.P.R. 380/01 ed in generale dalla vigente normativa.
- 15.2. In caso di proroga ovvero di rinnovo del titolo abilitativo viene chiesto un conguaglio del contributo di costruzione a seguito di sopravvenuti adeguamenti delle relative tariffe.

ART. 16. SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

- 16.1. La disciplina relativa alla sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità è contenuta nel DPR 380/2001 artt. 24 e 26; un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.
- 16.2. L'inagibilità comporta il distacco delle utenze e delle forniture da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici ai sensi dell'art. 48 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

ART. 17. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI

- 17.1. Il contributo di cui gli articoli 16, 17 e 19 del TUE 380/2001 e ss.mm.ii. è regolato dalla LRV 61/85 e ss.mm.ii. è determinato con Delibera del Consiglio Comunale.
- 17.2. Gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia nonché tutti gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico sono soggetti alla corresponsione del contributo di costruzione di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 del D.P.R. n.380/2001, con le relative riduzioni ed esenzioni previste dalla vigente legislazione statale/regionale e dalle norme di pianificazione comunale.
- 17.3. Ai fini, dell'onerosità dell'attività edilizia, si considera nuova costruzione anche l'attività edilizia di ristrutturazione edilizia a mezzo di demolizione e ricostruzione.
- 17.4. In caso di rateizzazione del contributo di costruzione dovrà essere prestata, a garanzia, idonea polizza fideiussoria di importo pari alle rate non versate aumentate delle sanzioni massime prescritte in caso di mancato versamento dall'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001.

ART. 18. PARERI PREVENTIVI

- 18.1. È facoltà dei soggetti interessati chiedere allo Sportello Unico un parere preventivo in merito alla fattibilità degli interventi edilizi sempreché riguardino argomenti circoscritti, limitati e ben esplicitati; il parere preventivo espresso non è vincolante per il rilascio di un eventuale successivo titolo abilitativo.
- 18.2. Eventuali pareri preventivi aventi ad oggetto opere edilizie già realizzate costituiscono autodenuncia.
- 18.3. Il parere preventivo è soggetto al versamento dei diritti di segreteria equivalenti alla pratica edilizia corrispondente.

ART. 19. ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA

- 19.1. Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e/o cose per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell'immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo, sua sponte o in ottemperanza delle indicazioni dell'Autorità, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisorie di servizio, alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo.
- 19.2. L'esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o l'avente disponibilità, e del professionista incaricato anche per quanto riguarda la effettiva verifica della esistenza del pericolo e del suo superamento / rimedio.
- 19.3. Rimangono fermi il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto della vigente normativa.

ART. 20. MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO

- 20.1. Nella gestione degli atti/procedimenti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
- 20.2. È fatto obbligo di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale comunale quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

ART. 21. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE

- 21.1. Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla vigente normativa, il Comune può promuovere l'attivazione di ulteriori e idonee forme di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza per interventi edilizi comportanti un forte impatto con riguardo alla struttura urbana e alla qualità della vita della città.

ART. 22. CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA

- 22.1. Il Comune favorisce le procedure concorsuali, nel rispetto della vigente normativa, allo scopo di promuovere la qualità architettonica.
- 22.2. Eventuali concorsi saranno disciplinati con specifico bando, da adottare nei concorsi di progettazione e di idee e nelle procedure ordinarie di affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria, in relazione all'importo stimato del corrispettivo ed alla tipologia delle opere da realizzare.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 23. COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- 23.1. I lavori devono iniziare nei termini di legge secondo la procedura amministrativa scelta.
- 23.2. L'inizio dei lavori deve formare oggetto di comunicazione formale tutte le volte che vi sono espresse previsioni di legge che lo prevedano e tenendo conto delle norme di settore in materia strutturale, di risparmio energetico e impiantistico, secondo i modelli predisposti dai servizi tecnici e deve aver luogo in data certa, contestuale o successiva
- 23.3. In caso di mancata indicazione dell'inizio dei lavori per interventi asseverati (SCIA, CIL e CILA) sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di protocollazione e per interventi asseverati con SCIA in alternativa al Permesso di costruire, quale data di inizio lavori il trentesimo giorno dopo la data di protocollazione.
- 23.4. Eventuali successive variazioni dei dati, dei termini e dei soggetti responsabili dell'opera da eseguirsi devono essere comunicate tempestivamente al SUE in forma scritta, utilizzando la modulistica disponibile.
- 23.5. Qualora vi sia la variazione del committente, del direttore dei lavori, o dell'impresa esecutrice il titolare deve comunicare al SUE i nuovi nominativi.

ART. 24. ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

- 24.1. Il possessore del titolo abilitativo dovrà provvedere ad un corretto allestimento in sicurezza del cantiere e all'apposizione in prossimità dell'accesso del cantiere di un cartello di cantiere secondo le normative vigenti.
- 24.2. Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire, deve comunicare/trasmettere al Comune tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa. In caso di SCIA/CILA la documentazione necessaria per l'inizio dei lavori dovrà essere presentata con il deposito della SCIA/CILA.

ART. 25. COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI

- 25.1. La comunicazione di fine lavori è disciplinata sensi del DPR 380/2001 e dalla relativa normativa di settore.
- 25.2. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di fine lavori il termine di tre anni dalla data di inizio, o dalla data di efficacia della SCIA o della CILA, o dalla data di presentazione della SCIA di agibilità qualora la stessa venga presentata nei tre anni dalla data di inizio dei lavori.
- 25.3. A seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori, il personale tecnico incaricato può effettuare un accertamento atto a verificare che i lavori siano effettivamente ultimati in ogni loro parte, redigendo in tal caso apposito verbale.
- 25.4. Qualora al termine dei lavori emergessero danni al sedime stradale derivanti dal cantiere edile, è fatto obbligo, da parte del soggetto attuatore titolare del titolo abilitativo, il ripristino delle condizioni originarie.

ART. 26. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

- 26.1. È vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla costruzione.
- 26.2. Solo nel caso di assoluta necessità il Comune, a richiesta, può concedere il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni delle norme per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 26.3. Le fondazioni e le costruzioni non possono invadere il pubblico sottosuolo, salva espressa autorizzazione. Gli edifici devono essere costruiti in maniera da escludere la trasmissione di spinte orizzontali verso il suolo pubblico.
- 26.4. Ove per l'esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico, troverà applicazione il vigente regolamento comunale in materia.

- 26.5. È facoltà del Comune di richiedere le opportune garanzie (polizze fideiussorie/depositi cauzionari) in caso di manomissione del suolo pubblico e in relazione all'entità delle manomissioni richieste.
- 26.6. Le occupazioni/manomissioni di suolo pubblico devono comunque essere autorizzate dal Comune e possono essere subordinate, secondo la regolamentazione vigente, al versamento di un canone di occupazione suolo pubblico e/o a una congrua cauzione che sarà restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte e consegnati sgombri da materiali.
- 26.7. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati. Gli interventi di ripristino del suolo pubblico, l'eventuale bonifica e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere derivanti dall'attività edilizia dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili e dovranno essere condotti nel rispetto della vigente normativa.

ART. 27. COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA

- 27.1. La eventuale necessità di avvio di opere di bonifica che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenti uffici, adottando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normativa.

CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 28. PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 28.1. Le opere edilizie devono essere eseguite, nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in modo conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati.

ART. 29. PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

- 29.1. Nel caso di interventi di nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni pesanti, il progetto dovrà di norma contenere una planimetria conforme allo stato dei luoghi prima dell'edificazione su cui andrà indicato almeno un punto fisso identificato con coordinate pianoaltimetriche certe, collocato nell'intorno dell'immobile oggetto di intervento e resistente all'intervento stesso. Qualora non fosse possibile redigere tale elaborato in fase progettuale, lo stesso dovrà essere fornito all'inizio dei lavori.

ART. 30. CONDUZIONE DEL CANTIERE

- 30.1. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i seguenti documenti:
- 30.1.1. il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso di costruire o SCIA) con tutti gli elaborati grafici allegati;
 - 30.1.2. Denunce depositate per eventuali opere in cemento armato corredata dal relativo progetto strutturale;
 - 30.1.3. Giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente;
 - 30.1.4. progetto degli impianti (elettrico, idraulico, ascensori, ecc.) con tutta la documentazione relativa all'applicazione della legislazione vigente;
 - 30.1.5. La documentazione relativa a terre e rocce da scavo;
 - 30.1.6. Ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo.
- 30.2. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo, di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l'intrusione di persone non autorizzate.

ART. 31. CARTELLI DI CANTIERE

- 31.1. I cantieri edili devono essere muniti di un cartello di dimensioni idonee affisso in modo tale da consentirne chiaramente la lettura.
- 31.2. Il cartello deve essere posto in posizione visibile e contenere le indicazioni relative a:
- 31.2.1. Tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione;
 - 31.2.2. Estremi del titolo abilitativo
 - 31.2.3. Nominativo del committente;
 - 31.2.4. Nominativo del progettista;
 - 31.2.5. Nominativo del Direttore dei Lavori;
 - 31.2.6. Nominativo dell'esecutore dei lavori;
 - 31.2.7. Nominativo del responsabile di cantiere;
 - 31.2.8. Nominativo del responsabile della sicurezza;
 - 31.2.9. Recapito telefonico per emergenze;
 - 31.2.10. Nominativo del Coordinatore in fase di progettazione;
 - 31.2.11. Nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione e quant'altro previsto dalle norme vigenti.
- 31.3. Il cartello e le scritte in esso contenute sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali.
- 31.4. Fatte salve le normative di legge, la mancanza del cartello di cantiere, comporta la sanzione amministrativa di Euro 258,00.

ART. 32. CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI

- 32.1. Particolari cautele dovranno riguardare le opere di scavo e di demolizione, per l'intrinseca pericolosità di queste. Gli scavi ai margini di aree aperte al pubblico devono essere condotti in modo da evitare il franamento delle stesse.

- 32.2. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra deve conformarsi alle disposizioni, modalità e tempistiche previste dalle norme vigenti.

ART. 33. TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI

- 33.1. Per le tolleranze costruttive si rimanda all'art. 34 bis del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, non configurano comunque attività edilizia abusiva le opere edilizie realizzate in difformità, anche di sagoma e localizzazione, quando la differenza tra le misure lineari effettive e quelle di progetto non eccede la percentuale dell'uno per cento e, comunque, non eccede i cm 30. È comunque sempre garantita una tolleranza minima di cm 3.
- 33.2. Sono, inoltre, sempre tollerate differenze di quota del piano di imposta dei fabbricati fino a cm 5 e differenze nella localizzazione dei fabbricati sul lotto di pertinenza fino a cm 15 sempreché non in contrasto con le distanze legali.
- 33.3. Per gli edifici risalenti nel tempo, dotati di certificato di agibilità anteriore all'entrata in vigore della L. n. 47/1985 e rimasti inalterati quanto a sagoma, localizzazione e sedime, sono sempre tollerate differenze di quota del piano di imposta dei fabbricati e nella localizzazione dei stessi sul lotto di pertinenza fino a cm 30 sempreché non in contrasto con le distanze legali.

ART. 34. SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

- 34.1. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva. In particolare, debbono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, ecc., e la loro propagazione nell'ambiente, evitando i pericoli o danni a persone o a cose. Si richiama la specifica normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente Regolamento, devono essere visibili dall'esterno tutte le tabelle prescritte relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 34.2. Tutte le strutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ART. 35. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELlici

- 35.1. Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
- 35.2. L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico nonché di ordigni bellici devono essere posti a disposizione degli Enti competenti, nel rispetto della vigente normativa.
- 35.3. L'intestatario del titolo abilitativo e/o il Responsabile del cantiere deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e all'Amministrazione Comunale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate.

ART. 36. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI

- 36.1. L'impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di materiale l'impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia.
- 36.2. Ultimati i lavori, l'impresa esecutrice e l'intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- 36.3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese dell'impresa esecutrice e, in solido con questi, dell'intestatario del titolo abilitativo.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.

ART. 37. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI

37.1. Disposizioni generali

- 37.1.1. I requisiti degli edifici sono dettati dalle vigenti normative di settore di rango legislativo e regolamentare, statale e regionale, a cui si fa generico rinvio. Con il presente regolamento edilizio, pertanto, si richiamano alcune norme minime di qualità edilizia.
- 37.1.2. I vani ricavabili all'interno di un edificio si distinguono in non agibili ed inaccessibili (vuoti strutturali dell'edificio), non agibili ed accessibili (di norma non permessi), agibili (che non prevedono presenza continuativa di persone) e abitabili (che prevedono presenza continuativa di persone). I requisiti delle varie tipologie di vano sono stabiliti dalla legge e dalla pianificazione urbanistica.
- 37.1.3. Nella progettazione degli edifici si possono prevedere vani non agibili ed accessibili solo negli spazi di sottotetto e nei piani interrati che, comunque, fatte salve le esigenze di ordine architettonico, devono essere il più possibile contenuti.
- 37.1.4. Il Comune può ordinare ai proprietari interventi di manutenzione anche straordinaria su edifici di proprietà privata quando ne ravvisi l'opportunità, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, comunicando, previa visita ispettiva dell'Ufficio Comunale competente, i provvedimenti da adottare immediatamente. In caso di inerzia dei proprietari il Comune può esercitare poteri sostitutivi, ai sensi di legge.
- 37.1.5. Ogni edificio deve essere progettato e costruito:
 - 37.1.5.1. in modo da non compromettere l'igiene e la salute del vicinato;
 - 37.1.5.2. accessibile a mezzi di soccorso alle persone, in particolare deve essere consentito il trasporto fuori dall'edificio di persone impedite di camminare;
 - 37.1.5.3. in modo da garantire spazi di permanenza confortevoli per gli occupanti. A tal fine, devono essere soddisfatti, ai sensi di legge, un insieme di "requisiti" che riguardano l'assenza di emissione di sostanze nocive (gas, polveri o altre sostanze aeriformi dannose o moleste), idonea qualità dell'aria, idonea temperatura dell'aria, idonea temperatura superficiale, idonea umidità relativa, approvvigionamento di acqua per uso potabile, sistemi di smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali, sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, idonea illuminazione diurna naturale diretta, idonea illuminazione artificiale, idonei ricambi di aria degli spazi interni, idoneo isolamento acustico ed idoneo isolamento termico;
 - 37.1.5.4. con la dotazione di spazi comuni destinati alla circolazione che non abbiano sporti insidiosi, superfici di calpestio sdruciolevoli, e siano insufficientemente illuminati;
 - 37.1.5.5. con vie di accesso a tutte le unità immobiliari consentano il passaggio di arredi di normale misura.

37.2. Illuminazione diurna naturale diretta

- 37.2.1. Tutti gli spazi in cui sia prevista presenza continuativa di persone devono essere dotati di aperture verso l'esterno in grado di assicurare un livello adeguato di illuminazione diurna naturale diretta.
- 37.2.2. Tutti i locali d'abitazione, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala, cantine e ripostigli/guardaroba debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, comunque, per ciascuno di essi la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie di pavimento senza tener conto delle superfici finestrate apribili collocate al di sotto di un piano ideale posto a 30 cm. dal piano del pavimento.
- 37.2.3. Negli interventi su edifici esistenti, assoggettati a gradi di tutela che limitano o impediscono la realizzazione di nuove superfici finestrate, il rapporto suddetto può essere ridotto fino ad 1/16.

37.3. Ricambi di aria degli spazi interni

- 37.3.1. Tutti gli spazi in cui sia prevista presenza continuativa di persone devono essere adeguatamente ventilabili al fine di limitare il grado di umidità relativa, onde garantire adeguati livelli di benessere microclimatico, contribuire al raggiungimento del benessere respiratorio ed olfattivo e assicurare un adeguato ricambio d'aria, onde evitare ristagni di aria calda, impurità dell'aria, formazione di gas nocivi o fastidiosi e di colonie batteriche.
- 37.3.2. La ventilazione è ottenuta di principio attraverso l'apertura di finestre direttamente collegate con l'esterno, che, in determinate condizioni successivamente precisate, potrà essere integrata o anche sostituita con impianti meccanici.
- 37.3.3. Tutti i locali abitabili, destinati ad un uso continuativo (spazi di soggiorno, cucina e letto) e, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso edilizia, tutti quelli situati fuori terra, di superficie e altezza utile per essere abitabili, devono fruire di areazione naturale diretta per una superficie finestrata

apribile non inferiore ad 1/8 della superficie di pavimento. Il riscontro d'aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC).

- 37.3.4. È consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati all'esterno, a condizione che siano dotati di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a 5 volte la cubatura degli ambienti stessi. Negli interventi edilizi di nuova costruzione, ovvero, di demolizione e ricostruzione, dovrà comunque prevedersi, per ogni alloggio, che il bagno principale sia provvisto di una superficie finestrata apribile verso l'esterno di mq. 0,25.

37.4. Altezze minime

- 37.4.1. È definita altezza (interna netta) di uno spazio il rapporto tra il volume di esso e la sua area di pavimento netta, a condizione che in nessun punto dello spazio l'altezza scenda al di sotto di ml 1,80 a causa di andamenti non piani o comunque articolati dei pavimenti o dei soffitti o per la presenza di soppalchi. Quando il soffitto non è regolare, per la presenza di strutture portanti a vista e l'assenza di controsoffittature, la quota del soffitto va considerata sotto-trave.
- 37.4.2. Negli edifici di nuova costruzione, e negli interventi di ristrutturazione che prevedano la demolizione di interi solai, l'altezza dei locali è regolata come segue:
- 37.4.2.1. i locali di abitazione (locali abitabili) devono presentare una altezza netta interna non minore di m. 2,70 riducibili a m. 2,40 (requisito minimo di agibilità) per i corridoi, disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti, i ripostigli.
- 37.4.2.2. gli ingressi, atri e disimpegni comuni o di uso comune devono presentare una altezza netta interna non minore di m. 2,70;
- 37.4.2.3. fatto salvo il rispetto di normative speciali, le unità immobiliari di uso collettivo, ovvero, a destinazione direzionale, commerciale, e terziaria in genere, devono presentare relativamente ai locali/spazi ove è previsto il libero accesso del pubblico, una altezza minima netta di m. 3,00;
- 37.4.2.4. nelle autorimesse non soggette a diversa altezza minima prescritta dalla normativa in materia di prevenzione incendi, nelle cantine e nei locali interrati in genere è ammessa un'altezza interna netta di m 2,20.

37.5. Aree minime di pavimento

- 37.5.1. Sono fissate le seguenti aree di pavimento.
- 37.5.2. Superfici minime alloggi:
- 37.5.2.1. Alloggio per 4 o più persone – $S = m^2 56,00 + 10,00 m^2 \times (\text{numero persone} - 4)$;
- 37.5.2.2. Alloggio per 3 persone – $S = m^2 14,00 \times 3 = m^2 42,00$;
- 37.5.2.3. Alloggio per 2 persone – $S = m^2 38,00$;
- 37.5.2.4. Alloggio "monolocale per una persona" – $S = m^2 28,00$;
- 37.5.3. Superfici minime vani / locali:
- 37.5.3.1. Soggiorno con angolo cottura – $S = m^2 16,00$;
- 37.5.3.2. Soggiorno senza angolo cottura – $S = m^2 14,00$;
- 37.5.3.3. Camera da letto doppia – $S = m^2 14,00$;
- 37.5.3.4. Cucina abitabile – $S = m^2 8,00$;
- 37.5.3.5. Camera da letto singola – $S = m^2 9,00$;
- 37.5.3.6. Vano abitabile generico – $S = m^2 8,00$;
- 37.5.3.7. Bagno completo – $S = m^2 5,00$;

37.6. Scale e ascensori

- 37.6.1. Le scale e gli ascensori devono essere conformi alle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Non sono ammesse rampe di scale esterne agli edifici al servizio di piani superiori al primo.
- 37.6.2. Nelle nuove costruzioni e nelle demolizioni e ricostruzioni, scale che mettono in comunicazione spazi di uso comune, devono essere progettate in modo che singole rampe non possano superare dislivelli che comportino più di tredici alzate, se non intervallate da pianerottoli che contengano un cerchio del diametro minimo di cm. 75.

37.7. Autorimesse e posti auto

- 37.7.1. Ogni nuovo edificio, secondo la vigente normativa urbanistico edilizia, dovrà prevedere un adeguato numero di posti per auto al coperto (autorimesse) o a cielo libero (piazzole), ma fuori dagli spazi pubblici, in relazione alla destinazione d'uso delle unità immobiliari ed in aggiunta alle quote di parcheggio pubblico derivanti dall'applicazione degli standard previsti dalle norme di attuazione del piano regolatore generale.

- 37.7.2. In generale deve essere rispettata la dotazione di 1 mq. di parcheggio ogni 10 mc. di volume urbanistico, al netto del volume urbanistico di eventuali autorimesse parzialmente o totalmente fuori terra, con le seguenti precisazioni:
- 37.7.2.1. per la residenza deve comunque essere garantito un posto auto per ogni unità immobiliare;
 - 37.7.2.2. per le attività produttive, depositi e magazzini, sono consentite riduzioni in base alle effettive esigenze dell'insediamento se adeguatamente documentate e, comunque, il volume da considerare nel calcolo è pari al prodotto della superficie lorda di pavimento per un'altezza ideale di ml. 3.00;
 - 37.7.2.3. per le attività commerciali, direzionali e terziarie in genere, nonché per cinema, teatri, sale riunioni e simili, quando non siano previsti adeguati standards a parcheggio pubblico, deve comunque essere garantita una superficie a parcheggio pari all'80% della superficie netta di pavimento;
 - 37.7.2.4. per attrezzature scolastiche di ogni ordine sono consentite riduzioni in base alle effettive esigenze dell'insediamento se adeguatamente documentate, comunque, non meno di 1 posto auto / 100 mq della superficie netta di pavimento;
- 37.7.3. Per destinazioni d'uso miste il fabbisogno di posti per auto sarà pari alla somma di quelli derivanti da ciascuna destinazione d'uso, sulla base dei rapporti sopra citati.
- 37.7.4. Per destinazioni d'uso non riconducibili alla classificazione suddetta il fabbisogno di posti per auto sarà calcolato di volta in volta ed esposto nella relazione al progetto.
- 37.7.5. In generale il posto auto standard è stabilito in ml. 2.50x5.00.
- 37.7.6. La superficie a parcheggio è computata non tenendo conto dei percorsi di accesso ma tenendo conto delle corsie di manovra.
- 37.7.7. Si precisa e si dispone che l'obbligo di reperire superfici da destinarsi a parcheggi privati sussiste anche per i seguenti interventi edilizi:
- 37.7.7.1. di ampliamento di edifici esistenti;
 - 37.7.7.2. di ristrutturazione edilizia nelle quali più del 50% dell'edificio è demolito e ricostruito, ovvero, la parte demolita e ricostruita unitamente ad un eventuale ampliamento supera la parte di edificio recuperata;
 - 37.7.7.3. di ristrutturazione edilizia limitatamente alle unità immobiliari risultate da frazionamenti immobiliari e a quelle assoggettate al cambio di destinazione d'uso anche soltanto funzionale.
- 37.7.8. In caso di ristrutturazione edilizia, previa dimostrazione dell'impossibilità di reperire superficie da destinarsi a parcheggio privato dovuta alla ristrettezza di spazio disponibile, la superficie a parcheggio non realizzata va comunque monetizzata ad un prezzo stabilito con apposita deliberazione onde consentire al Comune di realizzare maggiori superfici a parcheggio pubblico.

ART. 38. REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO

- 38.1. Secondo quanto disposto all'art. 11 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, si precisa che i progetti, di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.
- 38.2. Gli edifici devono essere dotati di impianti permanenti che, insieme con gli altri loro elementi costitutivi, assicurino il benessere delle persone ed i servizi necessari alla loro igiene, sicurezza ed attività.
- 38.3. Le caratteristiche tecnologiche e tecniche, il dimensionamento, le procedure di esercizio e di manutenzione dei diversi impianti, come pure la necessità di progettazioni redatte da tecnici specificatamente abilitati, sono disciplinate da norme settoriali alle quali si rinvia.

ART. 39. REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE

- 39.1. Tali specifiche sono disciplinate dal PI, qualora previste.

ART. 40. INCENTIVI (PREMI DI EDIFICABILITÀ), FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI

- 40.1. Il Comune riconosce gli incentivi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali non aventi carattere discrezionale, per il conseguimento dell'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli

edifici. In particolare acquisisce il nuovo quadro normativo regionale di cui alla LR 14/2019 (Veneto 2050: politiche per la riqualificazione e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge Regionale 2 aprile 2004 n.11).

ART. 41. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON

- 41.1. Insieme alle altre sorgenti naturali di radiazioni, il radon costituisce una delle principali fonti di radiazioni ionizzanti alle quali è esposta la popolazione.
- 41.2. Nelle more dell'approvazione delle linee guida del Piano Regionale, per diminuire la concentrazione di radon all'interno di un'abitazione, si applicano le seguenti disposizioni e cautele:
 - 41.2.1. evitare o limitare l'impiego di materiali da costruzione ricchi di radon e minimizzare l'ingresso del gas dal terreno con adeguate tecniche di isolamento dei locali con esso confinanti;
 - 41.2.2. facilitare la rimozione del radon dal suolo sottostante l'edificio (per aspirazione, pressione contraria) e in particolare con la realizzazione di vespai areati;

ART. 42. SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE

- 42.1. L'ingresso principale di ogni alloggio deve dare su un locale con funzione di zona a giorno. Relativamente ai soli vani abitabili, la proiezione a terra delle scale interne (rampe e pianerottoli) non può essere computata nella superficie dei locali.
- 42.2. Ogni alloggio, compresi i "monolocali", deve essere dotato di almeno un bagno "completo". Per bagni "completi" si intendono bagni dotati di lavabo, wc, bidet, vasca o doccia.
- 42.3. L'apertura di bagni e servizi igienici non è consentita su spazi in cui sia prevista la presenza continuativa di persone ad eccezione delle camere da letto e, pertanto, deve essere prevista su appositi antilocali (antibagno), ovvero, su spazi di collegamento in genere (corridoi disbrighi ecc.).
- 42.4. Nei luoghi di lavoro deve essere previsto un servizio igienico ogni 10 addetti contemporaneamente presenti, con arrotondamento all'intero superiore. In ogni caso i servizi igienici e gli spogliatoi devono essere distinti per sesso qualora siano presenti per turno almeno cinque addetti.
- 42.5. Sono fatte salve tutte le norme di settore relative ad edifici destinati ad attività specifiche diverse dalla residenza per le quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio.

ART. 43. DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA")

- 43.1. Nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo regionale, si applica quanto previsto dall'art. 79 bis della L.R. 61/85 e ss.mm.ii "Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza".

ART. 44. PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSE

- 44.1. Le prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa sono contenute nella LR 38/2019.

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

ART. 45. STRADE

- 45.1. La disciplina relativa alle strade pubbliche e di uso pubblico è regolata dal vigente codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.
- 45.2. I materiali da impiegare per la costruzione di nuove strade o per la modifica o ripavimentazione di quelle esistenti (sottofondi, strati superficiali e finiture) devono presentare requisiti di qualità, resistenza e modalità di impiego idonei all'uso a cui sono destinati.
- 45.3. Le strade e i viali privati devono garantire buone condizioni di visibilità, di sicurezza e di accessibilità, nonché adeguate opere di raccolta e smaltimento delle acque piovane ed idoneo impianto di illuminazione.
- 45.4. Per nuovi interventi edilizi potranno essere previsti in sede di progettazione, secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale, appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori della raccolta differenziata.
- 45.5. L'esecuzione di interventi edilizi privati che hanno la necessità di apportare modifiche alle opere di urbanizzazione esistenti quali strade, accessi carrai, passaggi pedonali, marciapiedi aiuole ecc. con esclusione dei sottoservizi per i quali si rimanda agli enti gestori del pubblico servizio, potranno essere realizzati solo a seguito dell'acquisizione di un idoneo titolo abilitativo accompagnato da un atto di assenso dell'Amministrazione comunale che potrà essere rilasciato previa verifica della motivazione adotta della richiesta e delle esigenze urbanistiche dell'area.
- 45.6. Nel caso di accoglimento, verrà richiesto un contributo previa perizia di stima che tenga conto di:
 - 45.6.1. valore di sottrazione delle aree destinate a standard pubblico;
 - 45.6.2. aumento del valore patrimoniale dell'immobile.
- 45.7. Qualora l'intervento comporti una riduzione della superficie delle opere di urbanizzazione destinate a standard pubblico, l'intervento sarà possibile previa verifica del rispetto degli standard minimi previsti dalla vigente normativa in materia e nel modo da arrecare il minor impatto possibile in termini di riduzione di superficie e funzionalità delle aree a servizi;

ART. 46. PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

- 46.1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di passaggio pubblico, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. I rapporti tra pubblico e privato devono essere regolamentati da specifico atto con riguardo particolare alla gestione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti spazi portici o passaggi coperti.

ART. 47. PISTE CICLABILI

- 47.1. Per le nuove costruzioni realizzate a confine di aree pubbliche, l'Amministrazione comunale può demandare al privato, attraverso apposita convenzione, la realizzazione di tratti di piste ciclabili, a completamento dei percorsi esistenti e/o di progetto, come individuati nel PRC adottando le medesime caratteristiche costruttive di quelle presenti in aree confinanti o vicine, formando così un sistema continuo di percorsi protetti.

ART. 48. AREE PER PARCHEGGIO

- 48.1. I parcheggi devono di norma essere approntati utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta, qualora compatibile con le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo, e manto di asfalto per le corsie di manovra.
- 48.2. Il Comune potrà indicare le soluzioni ritenute maggiormente adeguate agli obiettivi della sicurezza del traffico, del decoro urbano, del rispetto dei diversi contesti ambientali e delle esigenze ecologiche.
- 48.3. I posti di stazionamento devono essere evidenziati ed identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale.
- 48.4. Le aree di sosta ed i cortili destinati a parcheggio devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto delle vigenti norme adottando tutte le precauzioni per evitare l'erosione dei terreni e versanti.
- 48.5. Potranno essere previsti aree a parcheggio di uso pubblico il cui uso è subordinato da apposita convenzione da sottoscrivere a favore dell'Amministrazione Comunale che ne vincola la destinazione d'uso nonché la durata. La convenzione dovrà inoltre contenere adeguati elaborati grafici che individuano le aree soggette a vincolo.

ART. 49. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

- 49.1. Slarghi, piazze ed altri spazi aperti pavimentati devono essere realizzati nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; in particolare si raccomanda l'assenza, o la riduzione dei dislivelli, l'utilizzo dei materiali antisdrucciolo e la messa in opera di un efficiente sistema di deflusso dell'acqua. In generale la pavimentazione non deve presentare discontinuità e non è ammessa la presenza di avvallamenti e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed estetici.
- 49.2. La superficie pavimentata deve presentare un sistema di adeguate pendenze in grado di convogliare l'acqua in determinati punti di raccolta: caditoie, griglie, fessure o aiuole per il recapito delle acque meteoriche.

ART. 50. PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI

- 50.1. Lungo gli edifici posti in fregio a spazi pubblici ed in tangenza al confine di proprietà il Comune provvede alla sistemazione dei marciapiedi.
- 50.2. Tutte le vie di nuova formazione, con esclusione della viabilità autostradale, sovracomunale e primaria, dovranno essere munite di marciapiede e di passaggi pedonali pubblici, realizzati in conformità al presente regolamento ed alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
- 50.3. Negli ambiti extraurbani va favorita, in alternativa al marciapiede, la realizzazione di percorsi protetti, finalizzati a garantire la sicurezza della mobilità debole e pedonale.
- 50.4. Per gli interventi realizzati su lotti a confine con la viabilità pubblica l'Amministrazione, attraverso i competenti uffici comunali, può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, a carico dei proprietari dell'area, indicando allo stesso tempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive.

ART. 51. PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE

- 51.1. Le caratteristiche e le tipologie degli accessi carrai sono disciplinate dal Codice della Strada; fatte salve le deroghe di legge e di regolamento ammesse, gli accessi carrai devono essere arretrati rispetto al limite della carreggiata per una profondità non minore di ml. 5,00.
- 51.2. Fatta salva la normativa in materia di prevenzione incendi, le rampe carrabili e le corrispondenti corsie di collegamento alla viabilità pubblica devono avere la larghezza minima di ml. 3.00. Le rampe carrabili, devono, inoltre, presentare una superficie di adeguata rugosità e pendenza non superiore al 22 %.

ART. 52. CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

- 52.1. I chioschi sono manufatti rimovibili con possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare un servizio pubblico, un pubblico esercizio o un servizio commerciale.
- 52.2. I chioschi devono corrispondere a criteri di decoro urbano ed inserirsi armonicamente con l'ambiente circostante. La loro collocazione può avvenire solo in ampi spazi pedonali residui del reale flusso pedonale.
- 52.3. Per l'installazione di tali strutture è possibile procedere direttamente con la richiesta di occupazione suolo pubblico. All'atto della rimozione di tali manufatti, il titolare della concessione, dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia ed eventuale rifacimento parziale o totale della pavimentazione sottostante, nel caso in cui la stessa presentasse un pur minimo danneggiamento.
- 52.4. La collocazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate di autobus previste dal Codice della Strada.
- 52.5. I chioschi devono essere realizzati con strutture facilmente smontabili e di palese amovibilità nel rispetto delle norme di sicurezza, impatto acustico e luminoso ecc..
- 52.6. Il dehors è costituito da un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
- 52.7. Il dehors è stagionale se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare; è permanente se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per l'intero anno solare.

ART. 53. SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI

- 53.1. Gli interventi derivanti dall'attività edilizia che comportino l'esecuzione, la modifica o la rimozione con conseguente ripristino di ogni opera o servizio pubblico o di uso pubblico (pali dell'illuminazione, segnaletica stradale etc.) dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili a propria cura e spese, previo accordo con l'ufficio tecnico comunale per le modalità di esecuzione, previo versamento del deposito cauzionale e/o fideiussione.
- 53.2. Al comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
 - 53.2.1. tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
 - 53.2.2. segnaletica stradale e turistica;
 - 53.2.3. piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
 - 53.2.4. mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
 - 53.2.5. quadri per affissioni e simili.
- 53.3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
- 53.4. Gli indicatori e gli apparecchi predetti possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente.

ART. 54. RECINZIONI

- 54.1. Le opere di recinzione devono essere realizzate con forme e materiali che assicurino il decoro urbano in conformità al Codice della Strada ed al Regolamento di Attuazione dello stesso Codice e, in ogni caso, risultare di altezza non superiore a m. 2,50 (da calcolarsi come altezza media della recinzione rispetto ai due fondi di cui fa da separazione).
- 54.2. Nelle zone residenziali, le recinzioni prospettanti su strade pubbliche non possono avere altezza superiore a m 1,70;
- 54.3. Le recinzioni degli spazi privati, sono vietate nei casi in cui la loro realizzazione, per uso e forma dei materiali, possa deturpare le caratteristiche di pregio del sistema ambientale e la continuità degli spazi aperti, dei con di visuale, delle aree boscate, delle fasce di rispetto e, in particolare, di protezione dei corsi d'acqua. devono essere progettate coerentemente con i beni ambientali da tutelare.

ART. 55. NUMERI CIVICI

- 55.1. prima di presentare la SCIA di agibilità dovrà essere richiesto presso l'ufficio Anagrafe del Comune il numero civico.
- 55.2. È riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.

CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

ART. 56. AREE VERDI

- 56.1. La tutela del verde come elemento qualificante del contesto urbano, è disciplinata nel "Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale". Il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree apportano al microclima, alla qualità dell'aria, al ciclo delle acque, e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità.

ART. 57. PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE

- 57.1. L'Amministrazione Comunale, considerato che il verde costituisce un importante valore estetico, persegue la cura e la conservazione delle aree e dei giardini di pregio ambientale storico-paesaggistico.
- 57.2. L'individuazione dei siti e le modalità della loro tutela (ambientale, paesaggistica, culturale, storica, ecc.) sono demandate agli atti della programmazione urbanistico – territoriale comunale e sovracomunale.

ART. 58. ORTI URBANI

- 58.1. L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti sociali ed aggregativi che risultano stimolati dalla valorizzazione delle aree verdi. A tal fine promuove la sistemazione di appezzamenti di terreni ad orti urbani.

ART. 59. PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE

- 59.1. L'individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche attraverso la progettazione e/o il recupero di sentieri, percorsi e vie d'acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti della programmazione urbanistica.

ART. 60. SENTIERI

- 60.1. La pianificazione urbanistica comunale prevede una rete di percorsi ciclo-pedonali ed equitabili attraverso interventi di sistemazione/rifunzionalizzazione del paesaggio agrario, fermo restando il rispetto dell'ambiente naturale.

ART. 61. TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

- 61.1. Si demanda alle leggi vigenti in materia e alle NTO del PI.

CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

ART. 62. DISPOSIZIONI GENERALI

- 62.1. Gli interventi sulle reti tecnologiche che sono attuati da parte del proprietario o del gestore del servizio. In caso di interventi di nuova realizzazione sulle reti di proprietà comunale relativi progetti sono approvati in linea tecnica dalla Giunta comunale. Per interventi su reti non di proprietà comunale si procede a norma di legge.
- 62.2. I servizi pubblici sono gestiti da soggetti a tale scopo individuati i quali devono mettere a disposizione dell'utenza la carta dei servizi.
- 62.3. Le cabine elettriche / gas, in quanto edifici di interesse pubblico a servizio delle reti tecnologiche qualificabili come opere di urbanizzazione primaria, possono essere autorizzate in deroga alle distanze legali dai confini e dalle strade.

ART. 63. APPROVIGIONAMENTO IDRICO

- 63.1. Si rimanda alla carta dei Servizi del Gestore del Servizio.

ART. 64. DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE

- 64.1. Si rimanda alla carta dei Servizi del Gestore del Servizio.

ART. 65. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- 65.1. Si rimanda alla carta dei Servizi del Gestore del Servizio.

ART. 66. DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

- 66.1. Si rimanda alla carta dei Servizi del Gestore del Servizio.

ART. 67. DISTRIBUZIONE DEL GAS

- 67.1. Si rimanda alla carta dei Servizi del Gestore del Servizio.

ART. 68. RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

- 68.1. Si rimanda alla disciplina vigente in materia.

ART. 69. PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO

- 69.1. 1. Si rimanda alla carta dei Servizi del Gestore del Servizio.

ART. 70. TELECOMUNICAZIONI

- 70.1. 1. Si rimanda alla carta dei Servizi del Gestore del Servizio.

CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

ART. 71. PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

- 71.1. Le coperture e le facciate degli edifici visibili da spazi pubblici e gli spazi a cielo libero di pertinenza degli edifici e le relative piantumazioni devono essere realizzate e mantenute in modo decoroso e in conformità alle disposizioni contenute nel Piano di Assetto del Territorio e nel Piano degli Interventi con particolare riferimento alle norme del "Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale".

ART. 72. FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

- 72.1. Gli interventi sulle facciate degli edifici sono disciplinati dal "Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale".
- 72.2. Le facciate degli edifici dovranno essere integrate con l'ambiente circostante, in particolare con gli edifici che hanno rapporti di vicinanza diretta o indiretta. La scelta dei materiali di finitura deve essere compiuta sulla base di un adeguato inserimento del manufatto nel contesto urbano, preservando il carattere unitario delle facciate, l'armonia dell'architettura ed i caratteri stilistici dell'edificio.
- 72.3. Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito, senza preventiva autorizzazione del Comune, modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche, le cornici in rilievo, gli elementi decorativi, i dipinti murali, le lapidi, gli stemmi e ogni altro elemento che orna le facciate.

ART. 73. ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI

- 73.1. Gli aggetti e tutti gli elementi che sporgono sul suolo pubblico sono regolamentati come segue:
- 73.1.1. fino a tre metri di altezza rispetto al piano di calpestio del suolo pubblico sono consentiti solo piccoli aggetti derivanti da elementi decorativi o tecnici sporgenti dalla facciata, comunque per non più di cm. 20. Non sono consentiti nemmeno serramenti la cui "volata" sporga, nel momento di maggiore sporto, per più di cm 20;
- 73.1.2. oltre i tre metri di altezza rispetto al piano di calpestio del suolo pubblico sono consentiti aggetti solo in presenza di marciapiedi, e con il limite che la loro proiezione non superi il cordolo esterno del marciapiede e, comunque, ml. 1,50. Sono ammesse, a discrezione del Comune, tende a sporgere retrattili, con altezza rispetto al piano di calpestio del suolo pubblico non minore di m 2,20, purché non costituiscano ostacolo alla visibilità ed alla circolazione dei veicoli.

ART. 74. ALLINEAMENTI

- 74.1. Nuove costruzioni, ampliamenti degli edifici esistenti, compresi interventi di demolizione e ricostruzione dovranno avvenire nel rispetto delle distanze legali dalle strade pubbliche previste dalle normative vigenti, ovvero nel rispetto degli allineamenti prevalenti e preesistenti, in quanto eventualmente sussistenti, o comunque riconoscibili, dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carattere di disegno urbano.

ART. 75. PIANO DEL COLORE

- 75.1. Fatta salva una eventuale futura approvazione di un Piano del Colore, devono essere evitate le soluzioni formali e cromatiche prive di rapporto architettonico con il luogo in cui si interviene.

ART. 76. COPERTURE DEGLI EDIFICI

- 76.1. Le coperture devono essere realizzate in conformità alle disposizioni contenute nel Piano di Assetto del Territorio e nel Piano degli Interventi con particolare riferimento alle norme del "Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale".
- 76.2. Sono ammessi elementi di sovrastruttura, come comignoli, antenne per ricezioni ad uso privato, terminali di canne di ventilazione e simili, purché di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
- 76.3. L'installazione di pannelli solari sulle coperture è ammessa, purché essi abbiano giaciture tendenzialmente complanare con le falde ovvero in caso di coperture piane o con pendenza limitata, l'angolo tra i pannelli e le falde deve essere ridotto al minimo.
- 76.4. Si rimanda al "Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale" per le ulteriori prescrizioni
- 76.5. Per i sottotetti esistenti, legittimamente realizzati alla data del 6 aprile 2019, si applicano le disposizioni di cui alla LR 51/2019.

ART. 77. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- 77.1. I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella riduzione dell'inquinamento luminoso, della gestione economica e della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio.

ART. 78. GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

- 78.1. Il collocamento di intercapedini e altre opere edilizie atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche non sono consentite.
- 78.2. Qualora esistenti e legittimamente assentiti, i grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere conformati con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione.
- 78.3. I proprietari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza della presenza delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i proprietari devono provvedere all'immediata riparazione; in caso di modifica delle livellette stradali o comunque ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, i proprietari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere, secondo quanto sarà prescritto dall'Ufficio competente, fermo restando che qualora non sia provveduto nei termini assegnati il Comune procederà all'esecuzione del ripristino, in danno dei proprietari, secondo le vigenti normative.
- 78.4. Le intercapedini dovranno essere mantenute pulite, sgombrare da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami, a cura e spese dei proprietari.
- 78.5. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali infiltrazioni di acqua o umidità dal suolo stradale nelle intercapedini.
- 78.6. Il proprietario dell'intercapedine esistente su aree pubbliche o a uso pubblico deve provvedere, a propria cura e spesa, al mantenimento dei muri sia dell'edificio sia quello di sostegno del corpo stradale, della soletta e della relativa impermeabilizzazione. Gli interventi di manutenzioni dovranno essere realizzati a cura del proprietario.

78.7. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché qualsiasi locale di nuova realizzazione da destinarsi ad utilizzazione abitativa deve essere isolato dall'umidità del suolo, utilizzando gli opportuni accorgimenti tecnologici in funzione delle tipologie costruttive, al fine di garantire l'isolamento della costruzione per prevenire l'umidità da assorbimento capillare.

78.8. Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il terreno devono avere il piano di calpestio isolato, anche mediante sistemi tipo 'igloo' o equivalente efficacemente aerato e ventilato.

ART. 79. ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI

79.1. Antenne televisive, parabole satellitari, pannelli solari, devono essere posti sulla copertura degli edifici e non devono costituire inquinamento visivo delle facciate a meno di dimostrate impossibilità tecniche o materiali.

79.2. Per le apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione si rimanda al "Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale".

ART. 80. SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI

80.1. Per i serramenti esterni, i portoni d'ingresso e le serrande di chiusura dei fori e infissi delle finestre nelle facciate degli edifici devono avere finiture cromatiche uniformi e si rimanda al "Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale".

ART. 81. INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE

81.1. Per la disciplina delle insegne commerciali, mostre, vetrine, tende e targhe si rimanda allo specifico Regolamento per l'autorizzazione ed installazione della pubblicità.

ART. 82. CARTELLONI PUBBLICITARI

82.1. Per la disciplina dei cartelloni pubblicitari si rimanda allo specifico Regolamento per l'autorizzazione ed installazione della pubblicità.

ART. 83. MURI DI CINTA

83.1. Per i muri di cinta si rimanda alle prescrizioni dell'ART. 54.

83.2. Muri di cinta con altezza superiore a tre metri sono considerati edifici.

ART. 84. BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI

84.1. I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004 e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale.

ART. 85. CIMITERI MONUMENTALI E STORICI

85.1. Eventuali interventi di edilizia libera sono disciplinati dall'art. 8.2.1.13.

ART. 86. PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI

86.1. Le strutture ed i luoghi aperti al pubblico devono essere progettati in modo da garantire adeguati requisiti di sicurezza in conformità alle vigenti normative.

CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI

ART. 87. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

87.1. Per i requisiti relativi al superamento delle barriere architettoniche si rimanda alle vigenti normative di settore.

ART. 88. SERRE BIOCLIMATICHE

88.1. Per le serre bioclimatiche si rimanda ai contenuti dell'art. 5 della LR 14/2009 e della DGRV n. 1781/2011 (art. 3, allegato A).

ART. 89. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI

89.1. Per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 90. COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

90.1. Per la disciplina delle coperture, canali di gronda e pluviali si rimanda all'ART. 76.

ART. 91. STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI

91.1. Per quanto riguarda la disciplina delle strade e passaggi privati e cortili, si rimanda al "Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale".

ART. 92. CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE

92.1. Si definiscono "cavedi" "pozzi luce o cortili" o "chiostrine" o gli spazi a cielo libero di diretta pertinenza di edifici circostanti e la cui area di calpestio è configurata in modo tale che non sia rispettata la distanza di ml. 10,00 tra le pareti finestrate e non finestrate che si fronteggiano e che, almeno in parte, sia chiusa su quattro lati.

92.2. I cavedi non sono consentiti in interventi di nuova costruzione. Negli interventi di ristrutturazione edilizia è ammessa la conservazione e/o l'ampliamento dei cavedi esistenti; in ogni caso nuove aperture su pareti esistenti del cavedio devono rispettare le distanze legali e gli interventi edilizi devono, eventualmente, ridurre le aperture di vani abitabili sui cavedi (interventi migliorativi dal punto di vista igienico sanitario).

92.3. Le aree di calpestio dei cavedi dovranno essere pavimentate e realizzate in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche attraverso un'opportuna canalizzazione delle stesse.

ART. 93. INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AEREAZIONE

93.1. È ammesso il posizionamento di griglie e di altri tipi di finitura di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali interrati al fine di migliorare le condizioni di salubrità degli edifici.

ART. 94. RECINZIONI

94.1. Si richiamano le norme stabilite al precedente ART. 54.

ART. 95. MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI

95.1. Per i materiali e le tecniche costruttive degli edifici si rimanda al "Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale".

ART. 96. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA

96.1. Gli spazi circostanti gli edifici dovranno essere sempre mantenuti decorosamente e, compatibilmente con il transito o il parcheggio, essere sistemati prevalentemente con piante e verde in relazione al contesto.

96.2. Per disposizioni relative alla sistemazione delle aree di pertinenza si rimanda al "Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale".

ART. 97. PISCINE

97.1. Le piscine private interrate o seminterrate da realizzare in forma permanente, devono rispettare le sole distanze previste dal codice civile per le cisterne (art. 889).

ART. 98. ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI

98.1. I manufatti di arredo, per i quali non occorre acquisire specifico titolo né l'inoltro di alcuna comunicazione e/o segnalazione ai sensi della normativa in materia edilizia, devono essere realizzati nel rispetto dell'art. 8.2.

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

ART. 99. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO

99.1. L'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio è disciplinato dal D.P.R. 06/06/2001 N. 380.

ART. 100. VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

100.1. La vigilanza edilizia spetta al responsabile comunale a ciò preposto in conformità all'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001.

ART. 101. SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI

101.1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento, quando la fattispecie non sia sanzionata da altre fonti normative, comporta una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; la determinazione dell'importo della sanzione avviene secondo i principi fissati dalla Legge 689/81.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

ART. 102. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

- 102.1. Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente Regolamento Edilizio seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali.

ART. 103. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 103.1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento.
- 103.2. L'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio comporta la contemporanea abrogazione del precedente Regolamento edilizio e di precedenti norme regolamentari comunali in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento.

ALLEGATO A

QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI
1 - Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI
2 - Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI
3 - Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI
4 - Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI
5 - Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI
6 - Dotazioni Territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	SI
8 - Superficie coperta	SC	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.	SI
9 - Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	NO
10 - Indice di permeabilità	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI
11 - Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI
12 - Superficie totale	ST	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI
13 - Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI
14 - Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI

15 - Superficie accessoria	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tetterie con profondità superiore a m 1,50; le tetterie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.	SI
16 - Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60 % della superficie accessoria ($SC=SU+60\% SA$).	SI
17 - Superficie calpestabile		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.	SI
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	SI
19 - Volume totale o volumetria complessiva		Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	SI
21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	SI
22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	SI
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	SI
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	SI
25 - Numero dei piani		È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	SI

26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	SI
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.	NO
28 - Altezza dell'edificio		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI
29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	SI
30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	SI
31 - Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO
32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO
33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO
34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.	NO
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO

39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO

ALLEGATO B

Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)	Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” – Titolo V - Disciplina dell’attività edilizia in combinato disposto con l’art.13 della legge regionale 1 agosto 2003, n.16 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia” Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”	
A.1 Edilizia residenziale		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
	Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” - articoli 44 e 45. Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche Legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree - articolo 2	Atti di indirizzo ex articolo 50 LR n. 11/2004 lettera d “Edificabilità nelle zone agricole” (DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 e succ. modifiche con DGR 15 maggio 2012, n. 856, DGR 25 novembre 2008, n. 3650, DGR 16 febbraio 2010, n. 329, DGR 30 dicembre 2013, n. 2879) DGR 28 luglio 2009, n. 2264 “Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio". Artt. 44 e 48, tutela ed edificabilità del territorio agricolo. Disposizioni di indirizzo in ordine alle problematiche edificatorie di case di abitazione, anche con riferimento alle aziende agricole a conduzione societaria” DGR 03 febbraio 2010, n. 172 “Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento” DGR 11 marzo 2014, n. 315 “Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione” Circolare 29 ottobre 2013, n. 2 “chiarimenti in merito all’articolo 44, comma 5, L.R. 11/2004 – edificabilità in zona agricola” Circolare 13 novembre 2014, n. 1 “Legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
		urbanistica ed edilizia” di modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16” in materia di barriere architettoniche”. Note esplicative
A.2 Edilizia non residenziale		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)	Legge regionale 31 dicembre 2012, n.55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente, di commercio itinerante” - capo I Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto” - articolo 3	Circolare 20 gennaio 2015, n. 1 esplicativa del Capo I della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 DGR 19 novembre 2013, n. 2045 “Linee guida per l’omogenea redazione delle convenzioni [...]”
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)		
		Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” - articolo 54 (Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili		
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)	Legge regionale 08 luglio 2011 n. 13 “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari fotovoltaici” - articolo 10 Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt” Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 “Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili”	Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013 Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra DGR 03 agosto 2011, n. 1270 “Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, ART.10 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici" DGR 15 maggio 2012, n. 827 “Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n. 1270/2011” DGR 05 giugno 2012; n. 1050 “Impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. Procedura per il rilascio della attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni in applicazione dell'art. 65 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, dell'articolo 10 del

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
		decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440.” DGR 19 maggio 2009, n. 1391 “D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12. D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)		
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali		
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99	Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 “Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”	

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n.322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011- 2013 Edilizia Pubblica)		
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA		
B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini		
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).	Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali” articolo 8. Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 64 Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14”	
CODICE CIVILE in particolare articoli 873, 905, 906 e 907		
	Legge regionale n.51/2019 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi”	

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
	Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica”	
DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.		
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies		
LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9		
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)		
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)		
	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” - articolo 41	
B.2.1 Fasce di rispetto stradali		
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del territorio	

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
particolare articoli 16, 17 e 18	e in materia di paesaggio” - articolo 41, commi 1 e 4 ter	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28		
DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)		
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare		
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60	Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” - articolo 101, comma 1, lettera a	
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi		
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
particolare articoli 714 e 715		
B.2.4 Rispetto cimiteriale		
REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio in materia di paesaggio" - articolo 41 , commi 1 e 4 bis	
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57		
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)		
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio in materia di paesaggio" - articolo 41, comma 1 Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 68 "Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica" Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 quater	DGR 6 settembre 2009, n. 2948 Indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163	Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche"	
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori		
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2,		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4		
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici		
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)	Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 “Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
elettrodotti)		
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)		
B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)		
B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo		
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55		
B.3 Servitù militari		
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)		
DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)		
B.4 Accessi stradali		
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46		
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)		
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante		
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).		
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)		
B.6 Siti contaminati		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati”		
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)		
C. VINCOLI E TUTELE		
C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)		
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II,		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
Titolo I, Capo I		
C.2 Beni paesaggistici		
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" titolo Vbis	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) ¹ ¹ Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che abroga il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, che disciplinava gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)		
C.3 Vincolo idrogeologico		
REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)	Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”– Capo I Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994” – articolo 20	
REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5		
C.4 Vincolo idraulico		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115		
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98		
REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U.della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
bonificazioni dellepaludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)		
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)		
C.5 Aree naturali protette		
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)	Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per l’ istituzione di parchi e riserve naturali regionali”	
C.6 Siti della Rete Natura 2000		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)		D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2299 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)		
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale		
DECRETO LEGISLATIVO 31 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda	Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”	Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 03 ottobre 2013 “Presenza d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
		aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."
D. NORMATIVA TECNICA		
D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)		
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)	Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"	
REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344		
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII		
D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica		
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato I (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")		
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)	Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche"	
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)		Deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 03 settembre 2013 "Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)"
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)		
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985		
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni	Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le	

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)	costruzioni in zone classificate sismiche” - articolo 66	
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III		
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24		
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo		
DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)	Legge regionale 12 luglio 2007, n.16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”- Capo II, articoli 6, 7 e 8 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” - articoli 11 e 11 bis	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)		
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
(Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)		
D.5 Sicurezza degli impianti		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)		
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4- quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)		
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
prevenzione incendi)		
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto- legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)		
D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto		
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256	Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 ter	
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)		Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali."
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)	Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” - articolo 13 Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica”	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)		
D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)		
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)	Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico" Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4		
D.10 Produzione di materiali da scavo		
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis	Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava	DECRETO del Dirigente Della Direzione Agroambiente n. 143 del 04 dicembre 2013 Modifiche e integrazioni al decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2", a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)		
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)		DGR 13 giugno 2017, n. 854 Contaminazione PFAS : indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
		lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano.
D.12 Prevenzione inquinamento luminoso		
	Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”	
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI		
E.1 Strutture commerciali		
	Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”	Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale”
E.2 Strutture ricettive		
	Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”	DGR 22 marzo 2017, n. 343 “Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Requisiti di classificazione degli alberghi. Deroga per le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017.”
E.3 Strutture per l'agriturismo		
	Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”	
	Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell'agriturismo” in particolare articolo 5 Legge regionale 10 agosto 2012, n.28 Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario – Capo I, articoli da 16 a 18	DGR 05 agosto 2014, n. 1483 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. Deliberazione N. 102/CR del 15 luglio 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35.”

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
E.4 Impianti di distribuzione del carburante		
	Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti”	DGR n. 497/2005 “criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a), l.r. 23 ottobre 2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti”
E.5 Sale cinematografiche		
	Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto”	
E.6 Scuole e servizi educativi		
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)	Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"	
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)		
E.7 Associazioni di promozione sociale		
LEGGE 7 DICEMBRE 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)	Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001” - articolo 43 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 “Disposizioni di riordino e	

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
	semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali” - articoli 1 e 2	
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande		
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)	Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.		
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004		
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRALLO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")		
E.9 Impianti sportivi		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005	Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000) – art. 91	
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)		
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 gennaio 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)		
E.10 Strutture Termali		
	Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”	
E.11 Strutture Sanitarie		
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)	Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”	DGR 16 gennaio 2007, n. 84 L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accREDITAMENTO e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)		
E.12 Strutture veterinarie		
	Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”	